

# Il creditore deve onorare il contratto

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Affinché le trattative con i creditori possano svolgersi in maniera equilibrata, senza essere condizionate dagli effetti di possibili aggressioni da parte dei creditori stessi, l'articolo 6 del Dl 118/2021 consente di presentare, insieme all'istanza di nomina dell'esperto o successivamente, domanda di applicazione delle misure protettive del patrimonio.

Dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di tale domanda, infatti, coloro che vantano un diritto di credito (non derivante da attività di lavoro) non possono acquisire diritti di prelazione se non con il consenso del rappresentante legale dell'impresa in crisi, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei confronti della stessa o sul patrimonio dell'imprenditore individuale.

Inoltre, sebbene non sia inibito all'impresa istante di provvedere ai pagamenti dovuti, i creditori non possono invocare il mancato pagamento dei loro crediti per rifiutare l'adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, senza il suo consenso: come precisato dalla legge di conversione del decreto legge, tale inibizione non concerne tuttavia i crediti sorti dopo la data di pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive.

A norma dell'articolo 7 del Dl 118/2021 la pubblicazione dell'istanza deve essere seguita (a pena di inefficacia) dalla presentazione di apposito ricorso presso il tribunale competente per chiederne la conferma o la modifica (su richiesta del ricorrente, infatti, la loro applicazione può essere limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori); con la medesima istanza si può domandare l'adozione di misure cautelari, se reputata necessaria ai fini della conclusione positiva delle trattative.

In sede di conversione del Dl 118 è stato chiarito che il ricorso per la conferma/modifica delle misure protettive deve essere depositato non nello stesso giorno di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto (come invece poteva lasciar intendere la formulazione originaria), ma nello stesso giorno in cui tali misure iniziano a produrre i propri effetti, ovverosia dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della relativa istanza e dell'accettazione dell'esperto (che occorre dunque attendere prima di presentare il ricorso). Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa la data dell'udienza in cui, sentite le parti e l'esperto, decide sulla durata delle misure protettive e, se richiesta, di quelle cautelari.